

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4258-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro della sanità**

(V. Stampato Camera n. 5365)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1999.*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - È ben nota la grave crisi in cui versa l'Armenia, a causa dell'annoso conflitto con l'Azerbaijan per il Nagorno-Karabakh, che non ha ancora trovato una pacifica composizione, nonostante il quinto incontro tra i Presidenti dei due Stati avvenuto al vertice OSCE di Istanbul.

Le origini di tale conflitto risalgono al primo dopoguerra: se la Turchia ha ripetutamente compiuto genocidi in Armenia, anche l'Unione sovietica ha riservato un pessimo trattamento ai propri armeni, che non ebbero la dignità di uno Stato e subirono l'assegnazione del Nagorno-Karabakh all'Azerbaijan. Tuttavia negli ultimi anni lo Stato armeno si è avvicinato alla Federazione russa, per riequilibrare l'appoggio degli Stati Uniti all'Azerbaijan e alla Turchia, sostegno che si spiega con la grande abbondanza di petrolio nell'Asia centrale e con il progetto, recentemente approvato a Istanbul, per un oleodotto che attraversa il territorio turco.

L'Armenia ha poi stabilito rapporti molto stretti con la Georgia, che rappresenta l'u-

nico sbocco al mare praticabile, nonostante vi sia in quel paese una minoranza armena che creerebbe qualche problema se il governo di Erevan non la tenesse a freno per un'evidente ragione di *realpolitik*. A tal riguardo, un prezioso ruolo moderatore è stato svolto dal presidente della Georgia Shevardnadze.

Ciò premesso, l'obiettivo fondamentale della politica estera armena è costituito dall'adesione al Consiglio d'Europa e, in prospettiva, alla stessa Unione europea. In tale ottica vanno considerati gli accordi bilaterali tra questo paese e i *partners* dell'Europa occidentale, incluso il presente accordo in materia sanitaria, che potrebbe servire forse ad alleviare le drammatiche carenze delle strutture sanitarie armene.

Per tali ragioni, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

14 dicembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

23 novembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente a quella del disegno di legge finanziaria per il 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

